

NUOVO REGOLAMENTO PER LE CONFRATERNITE

CAPITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Principi generali

Il presente regolamento è deliberato in osservanza ed integrale richiamo dello Statuto dell'Arciconfraternita della Misericordia di Prato, che ne costituisce il fondamento e la disciplina essenziale, ed in particolare dell'art. 7 del medesimo Statuto che testualmente recita:

“L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato ha costituito nel tempo in questo ed in altri comuni le Confraternite ora esistenti e potrà costituirne altre ove ne ravvisi la necessità, per rendere più capillare la propria presenza e più efficiente il conseguimento degli scopi istituzionali.

Le Confraternite sono articolazioni periferiche di decentramento dell'Arciconfraternita, con la quale concorrono al conseguimento degli obiettivi comuni esposti nell'art. 5 di questo Statuto.

Esse sono dotate di proprie Assemblee di tutti gli iscritti, convocate dai rispettivi Presidenti, le quali eleggono i componenti dei propri organi direttivi, tra cui il Presidente.

A quest'ultimo il Magistrato dell'Arciconfraternita, nei limiti ed alle condizioni previste dalle relative delibere, delega il compimento delle attività istituzionali di carattere locale. Il Presidente potrà concedere a sua volta delega ai singoli componenti del proprio Consiglio Direttivo.

Le Confraternite possono deliberare il proprio scioglimento. Tutti gli iscritti delle Confraternite sono considerati confratelli dell’Arciconfraternita, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 nei rispettivi ruoli.

Le Confraternite sono regolate dal presente Statuto e da un regolamento, deliberato da ciascuna assemblea ed efficace dopo l’approvazione da parte del Magistrato dell’Arciconfraternita, nell’ambito dei quali esse svolgono la loro attività istituzionale con ampia autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria, contabile ed operativa. Le Assemblee deliberano inoltre il bilancio anche della Confraternita ad esse sottoposto dai propri organi direttivi.

Nei confronti dei terzi delle obbligazioni contratte ed assunte dalle Confraternite rispondono esclusivamente i consigli direttivi e coloro che le hanno contratte.

Il Presidente redige il libro giornale sezionale tenuto ai sensi degli artt. 2216 e 2219 del Codice Civile e lo trasmette all’Arciconfraternita nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento.

Il Magistrato, ove ne ravvisi la necessità, può sospendere o revocare il Presidente o anche l’intero Consiglio di una Confraternita con provvedimento motivato, nominando al suo posto un commissario e stabilendone i poteri. Omissis”

ART. 2

Denominazione

Le Confraternite avranno la seguente denominazione e saranno così intitolate:

“MISERICORDIA DI PRATO- CONFRATERNITA DI.....” con

indicazione della località presso cui hanno la sede.

ART. 3

Sedi, automezzi ed altri beni mobili

Salvo diverso titolo le Confraternite avranno in uso, a titolo di comodato precario gratuito ex art. 1803 ss. Codice Civile, le sedi di proprietà dell'Arciconfraternita della Misericordia di Prato con l'obbligo in particolare di custodire e conservare i relativi locali con la diligenza del buon padre di famiglia, di provvedere alle necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria a proprie esclusive spese, di servirsi di detti locali esclusivamente per gli scopi istituzionali o comunque di supporto previsti dallo Statuto dell'Arciconfraternita.

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato, dovrà notiziare i Consigli delle singole Confraternite, in caso di atti dispositivi relativi agli immobili ad esse concessi in comodato.

I Consigli Direttivi delle singole Confraternite potranno concedere a terzi il godimento di detti locali per l'esercizio di attività inerenti gli scopi istituzionali dell'Arciconfraternita o comunque di supporto allo svolgimento dei medesimi. Nel rispetto della normativa vigente e sotto la responsabilità dei Consigli Direttivi di ogni singola Confraternita è consentita la concessione a terzi di locali ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in particolare per i soci dell'Arciconfraternita e delle Confraternite.

Gli automezzi e comunque i veicoli, compresi i motocicli, di ogni tipo saranno intestati al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) all'Arciconfraternita della Misericordia di Prato, e verranno concessi in uso

alle Confraternite a titolo di comodato gratuito.

Le Confraternite dovranno provvedere a propria cura e spese alla necessaria manutenzione di tali veicoli.

Le Confraternite avranno invece la piena e totale proprietà e disponibilità degli altri beni mobili, strumenti ed arredi, ivi compresi quelli per cui l'Arciconfraternita della Misericordia di Prato abbia concesso contributi per il loro acquisto.

ART. 4

Autonomia

Sul piano operativo le Confraternite conservano piena autonomia funzionale, finanziaria, contabile ed operativa.

Delle obbligazioni contratte ed assunte dalle Confraternite rispondono in proprio ed in via esclusiva i singoli Consigli Direttivi e coloro che le hanno contratte, sia nei confronti dell'Arciconfraternita, sia nei confronti dei terzi.

ART. 5

Scritture e rendiconto

Il Presidente della Confraternita vigila perché siano redatti il libro giornale ed il libro degli inventari sezionale secondo quanto previsto dalle norme di legge, ed in particolare dagli artt. 2216 e 2219 codice civile, e dallo Statuto dell'Arciconfraternita e li trasmette al Magistrato entro il 15 marzo di ogni anno per le dovute verifiche.

Entro lo stesso termine del 15 marzo, i Consigli Direttivi delle Confraternite hanno l'obbligo di trasmettere al Magistrato dell'Arciconfraternita il rendiconto dell'attività spirituale, morale e finanziaria svolta dalla Confraternita.

Detto rendiconto si intenderà tacitamente approvato se il Magistrato dell'Arciconfraternita non avrà fatto pervenire osservazioni o richieste di chiarimenti entro 45 giorni dal ricevimento del rendiconto medesimo.

Il rendiconto delle Confraternite andrà a comporre il Bilancio generale dell'Arciconfraternita, che predisporrà il Magistrato e che, a norma di Statuto, sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale degli iscritti entro il 30 maggio di ogni anno.

ART. 6

Poteri del Magistrato dell'Arciconfraternita

Il Magistrato dell'Arciconfraternita può disporre in ogni tempo ispezioni, controlli e verifiche sulle singole Confraternite e relativi organi in caso di irregolare o non corretta gestione, di mancato funzionamento o inosservanza di norme di legge e regolamentari, delle norme statutarie e dei regolamenti, di mancato rispetto dei principi, scopi e finalità dell'Arciconfraternita.

Il Magistrato dell'Arciconfraternita può fare osservazioni, dare consigli, impartire direttive ed istruzioni alle singole Confraternite ed ove ne ravvisi la necessità, con provvedimento motivato, può sospendere o revocare i membri del Consiglio Direttivo, singolarmente o anche nella loro totalità.

In caso di impossibilità di funzionamento dell'organo consiliare o di integrale revoca del medesimo, il Magistrato dell'Arciconfraternita provvede a nominare un commissario straordinario per la gestione della Confraternita, stabilendone i poteri. Il Commissario resterà in carica fino alle nuove elezioni e alla successiva proclamazione degli eletti.

Il Magistrato dell'Arciconfraternita può inoltre adottare tutti i provvedimenti che si rendano necessari, ivi compreso lo scioglimento della Confraternita.

CAPITOLO SECONDO
DEGLI ORGANI DELLE CONFRATERNITE

ART. 7

Elenco degli organi

Sono organi delle Confraternite:

- 1) l'Assemblea della Fratellanza;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente.

ART. 8

Dei soci delle Confraternite

Sono soci delle Confraternite coloro che sono stati accettati dai rispettivi Consigli Direttivi.

Nel deliberare l'accettazione dei soci i Consigli delle Confraternite si atterranno alle norme di apposito regolamento interno alla stessa Confraternita nel rispetto dei principi, delle finalità, dell'ispirazione e della tradizione della Misericordia.

ART. 9

Dell'Assemblea della Fratellanza

L'Assemblea della Fratellanza è composta dai confratelli e dalle consorelle maggiori di età ed iscritti alla Confraternita da almeno un anno.

L'Assemblea è di norma convocata dal Presidente della Confraternita:

- su motivata richiesta del Magistrato dell'Arciconfraternita;
- su motivata richiesta di almeno un terzo degli iscritti alla Confraternita

aventi titolo a partecipare all'Assemblea medesima;

- tutte le volte che sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente può convocare l'Assemblea della fratellanza in sessione ordinaria una volta all'anno entro la fine del mese di aprile per l'esame del rendiconto morale e finanziario presentato dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è, comunque, convocata ogni quattro anni, nel periodo temporale più consono secondo gli usi locali, per l'elezione del Consiglio direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante:

-affissione, nei locali della sede della Confraternita, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, di apposito avviso di convocazione contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e gli argomenti da trattare all'ordine del giorno. Nelle Confraternite con più di mille iscritti l'avviso di convocazione di cui sopra dovrà essere riprodotto con manifesto da affiggersi all'esterno della sede almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

Della convocazione dell'Assemblea deve essere data altresì comunicazione, entro lo stesso termine di cui sopra, al Magistrato dell'Arciconfraternita che ha facoltà di inviare un proprio rappresentante, il quale in tal caso presiederà di diritto l'Assemblea, funzione che altrimenti spetta al Presidente della Confraternita.

In prima convocazione l'Assemblea è valida qualora sia presente almeno la metà degli aventi diritto a parteciparvi più uno, qualunque sia l'argomento all'ordine del giorno.

Trascorsa un'ora da quella stabilita per l'inizio dell'Assemblea, la medesima

si intende in seconda convocazione: in tal caso l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea delibera validamente col voto della metà più uno dei presenti, non sono ammesse deleghe, gli astenuti non si computano fra i votanti.

Nel caso che siano in discussione argomenti che riguardano persone, si procede a scrutinio segreto ed il Presidente nomina allo scopo due scrutatori tra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e devono essere riprodotti su apposito registro.

ART. 10

Del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione e di amministrazione della Confraternita.

Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e la ratifica di quanto abbia disposto il Presidente in via di urgenza.

In particolare il Consiglio:

- a) esegue le deliberazioni del Magistrato dell'Arciconfraternita e quelle dell'Assemblea della Confraternita;
- b) dirige le attività della Confraternita e ne cura la gestione amministrativa e contabile;
- c) predispone il rendiconto e la relativa relazione illustrativa;
- d) determina le modalità di rappresentanza e di partecipazione a pubbliche manifestazioni;
- e) delibera il conferimento di distinzioni al merito della carità e propone all'Arciconfraternita il conferimento di attestati, benemerenze e onorificenze;

f) determina la quota associativa alla Confraternita.

Il numero dei consiglieri è fissato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente della Confraternita, e può variare da un minimo di 5 ad un massimo di 15, ivi compreso il Correttore, il quale partecipa al Consiglio con diritto di voto.

I consiglieri sono considerati confratelli “attivi”, durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

I consiglieri che abbiano ricoperto la carica per almeno dieci anni, anche se non consecutivamente, sono iscritti di diritto nel ruolo dei Capiguardia della Confraternita, ove esistente.

ART.11

Dei componenti il Consiglio Direttivo

La prima adunanza del Consiglio Direttivo è convocata dal socio più anziano di età tra quelli risultati eletti.

In occasione della prima adunanza il nuovo Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente della Confraternita; nella medesima adunanza, o in quella immediatamente successiva, il Consiglio Direttivo procede all’assegnazione delle altre cariche, tra cui quella di Vice-Presidente, di Segretario e di Cassiere.

L’elezione del Presidente della Confraternita è comunicata dal Segretario al Magistrato dell’Arciconfraternita, il quale deve ratificarla perché assuma piena efficacia.

Del Consiglio Direttivo fa parte di diritto il Correttore, che è di norma il Parroco del luogo ove ha sede la Confraternita o in caso di sua impossibilità o indisponibilità un altro sacerdote nominato dall’Ordinario diocesano, sentito

il parere del Consiglio Direttivo. La nomina dei Correttori e la vigilanza sull'attività religiosa delle Confraternite, che si trovano fuori della Diocesi di Prato competono all'Ordinario diocesano del luogo.

ART. 12

Del funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese, nonché ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei suoi componenti, o su richiesta motivata del Magistrato dell'Arciconfraternita.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente per tre adunanze consecutive, sarà dichiarato decaduto ad iniziativa dello stesso Consiglio Direttivo.

Nel caso di decadenza o di cessazione dalla carica di un Consigliere per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo opera con piena validità ed efficacia con un quorum di presenze ridotto del numero dei consiglieri cessati o decaduti.

Se la decadenza o la cessazione si verificano per oltre la metà dei componenti il Consiglio Direttivo, questo provvede ad indire nuove elezioni per l'integrale rinnovo. Nel contempo il Magistrato dell'Arciconfraternita provvederà alla nomina del Commissario Straordinario ai sensi del precedente art. 6.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta, anche in forma elettronica o a mezzo fax, contenente l'ordine del giorno, diretta a ciascuno dei componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza.

Il Consiglio è validamente costituito e può deliberare quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice e con votazione palese; nel caso che oggetto di discussione siano persone, si procede invece a scrutinio segreto e il Presidente nomina due scrutatori tra i Consiglieri.

Il Presidente vota per ultimo ed in caso di parità il suo voto vale doppio.

I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

Delle adunanze del Consiglio dovrà essere redatto verbale nell'apposito libro sociale tenuto dal Segretario della Confraternita.

ART. 13

Del Presidente

Il Presidente della Confraternita:

- a) ha la rappresentanza, anche in giudizio, della Confraternita;
- b) convoca e di norma presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea della Fratellanza;
- c) sovrintende al funzionamento dei servizi nonché alla esecuzione degli atti, assumendo i provvedimenti che si rendono necessari;
- d) firma, congiuntamente al Cassiere o ad altro soggetto delegato dal Consiglio, i documenti contabili e autorizza le spese;
- e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto dell'Arciconfraternita, dai Regolamenti e da altri atti.

Il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento

contemporanei del Presidente e del Vice Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.

Le dimissioni del Presidente dirette al Consiglio direttivo della Confraternita sono anche inviate al Magistrato dell'Arciconfraternita e acquistano efficacia all'atto della ricezione della relativa lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro trenta giorni dal verificarsi di uno degli eventi di cui ai commi precedenti, il Consiglio Direttivo, qualora sia in grado di funzionare, provvede alla nomina del nuovo Presidente tra i Consiglieri ancora in carica; il nuovo Presidente resta quindi in carica finché vi sarebbe rimasto il Presidente uscente. Non si procede a tale nomina se i presupposti di cui sopra si verificano nel corso dell'ultimo anno del mandato, rimanendo in tal caso la Confraternita retta dal Vice Presidente in carica.

CAPITOLO TERZO

DELLE ELEZIONI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 14

Degli elettori

Sono elettori tutti i fratelli e le sorelle che abbiano compiuto 18 anni alla data fissata per l'espressione del voto, che siano in regola con gli obblighi di servizio e con il pagamento della quota associativa, che siano iscritti alla Confraternita da almeno un anno e che non siano stati colpiti dal

provvedimento disciplinare della sospensione.

Il diritto di voto è personale e nessun elettore può farsi rappresentare o rilasciare deleghe.

I nomi degli elettori sono iscritti in una lista compilata e tenuta a cura del Consiglio Direttivo della Confraternita e dallo stesso Consiglio riveduta almeno ogni quadriennio per le necessarie modifiche e variazioni dovute a morte degli elettori, alle perdita del diritto di voto ed a nuove ammissioni.

La lista conterrà cognome, nome e data di nascita di ogni iscritto alla Confraternita, al fine anche di evitare errori in caso di omonimie.

Ogni quattro anni, in previsione delle elezioni, il Consiglio Direttivo pubblica all'interno della sede la lista degli elettori e, con avviso da affiggere nell'apposito albo della Confraternita, assegna un termine di dieci giorni decorrente dalla data di pubblicazione del medesimo, nei quali ogni confratello e consorella potrà esaminare detta lista e presentare per iscritto al Consiglio Direttivo eventuali rilievi sulla medesima.

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, il Consiglio Direttivo si adunerà per decidere in merito a detti rilievi, apportare alla lista le eventuali necessarie modifiche e correzioni e quindi procedere alla sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo.

ART. 15

Degli eleggibili

Sono eleggibili coloro che sono iscritti nella lista approvata definitivamente, purché siano in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti.

In ogni caso non sono eleggibili a consigliere:

- a) i dipendenti delle Confraternite e dell'Arciconfraternita;
- b) coloro che rivestano cariche politiche a qualunque livello, a meno che i candidati siano cessati dalle cariche per dimissioni non oltre il secondo mese antecedente la data fissata per le elezioni.

Non può altresì ricoprire la carica di consigliere:

- c) chi viene a trovarsi durante il mandato nelle situazioni soggettive che precedono;
- d) chi ha lite pendente con la Confraternita o con l'Arciconfraternita, in quanto parte in un procedimento penale, civile o amministrativo, a titolo personale o anche in rappresentanza di una Confraternita o dell'Arciconfraternita;
- e) chi, per fatti compiuti allorché era componente di organi o dipendente di una Confraternita o dell'Arciconfraternita, è stato dichiarato responsabile verso la stessa con sentenza passata in giudicato;
- f) colui che, avendo un debito liquido e esigibile verso la Confraternita o l'Arciconfraternita, è stato legalmente messo in mora;
- g) chi per qualunque causa non risulta più iscritto alla Confraternita.

Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio i coniugi, nonché i parenti in linea retta.

ART. 16

Delle liste dei candidati e della Commissione Elettorale

Il Consiglio Direttivo con propria delibera da pubblicarsi all'albo della Confraternita e da inviarsi alla Segreteria dell'Arciconfraternita:

-fissa la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei componenti il

Consiglio Direttivo;

-stabilisce la data entro la quale potranno essere presentate le liste dei candidati, che comunque non potrà essere inferiore a trenta giorni precedenti la data fissata per le elezioni;

-nomina la Commissione elettorale, composta di tre membri, ivi compreso il Presidente, la quale ha il compito di ricevere le liste, di verificarne la regolarità e di assistere alle operazioni di voto e scrutinio.

Ciascuna lista di candidati deve recare:

-un numero di candidati pari a quello dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere;

-la firma di accettazione delle candidature;

-le firme dei soci presentatori in numero non inferiore ad un 1/10 dei soci di ogni Confraternita e, comunque, non superiore a quaranta, di cui almeno la metà devono appartenere a fratelli e sorelle attivi. Ogni socio può sottoscrivere come presentatore una sola lista, pena l'invalidità della sua sottoscrizione.

Entro il termine assegnato dal Consiglio Direttivo le liste devono essere presentate alla Commissione elettorale su appositi modelli rilasciati al rappresentante di lista dalla Segreteria della Confraternita.

La Commissione elettorale provvederà a rilasciare apposita ricevuta dell'avvenuta presentazione.

La Commissione elettorale esamina ciascuna lista ricevuta e dove riscontri in essa irregolarità a suo giudizio sanabili, invita per iscritto il socio che abbia provveduto a depositare la lista affinché provveda entro un termine prefissato e comunque non inferiore a tre giorni a sanare le irregolarità rilevate; ove

questi non vi abbia provveduto entro il termine indicatogli, la lista non sarà ammessa alle votazioni.

In caso di mancata presentazione di una o più liste nel termine indicato dal Consiglio Direttivo, la Commissione elettorale formerà e presenterà una propria lista, almeno dieci giorni prima di quello fissato per le elezioni, con un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri da eleggere. In tal caso saranno sufficienti, per la validità della lista, le firme dei candidati e quelle dei componenti la Commissione elettorale.

La Commissione elettorale provvederà alla stampa delle schede di votazione che dovranno riportare le liste dei candidati contrassegnate col numero d'ordine di presentazione, oltre ad un numero di righe bianche pari ad un terzo, arrotondato al numero superiore in caso di decimale superiore a cinque, dei componenti la lista.

Le schede dovranno essere di carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere, timbrate e vidimate con la firma di due membri del Seggio.

ART. 17

Del Seggio Elettorale e dello svolgimento delle elezioni

Il Consiglio Direttivo, come indicato al precedente art. 16, stabilisce la data di convocazione dell'Assemblea elettorale, nel corso della quale si dovrà procedere alle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

I Consigli direttivi potranno costituire anche più di un seggio elettorale, nel territorio di competenza della Confraternita, qualora sia richiesto da specifiche esigenze elettorali.

Della convocazione dell'Assemblea elettorale e della data entro la quale

dovranno essere presentate le liste dovrà essere data comunicazione ai soci secondo le modalità descritte agli articoli che precedono.

Le operazioni elettorali si svolgeranno in uno o due giorni della settimana, preferibilmente compresa la domenica, scelto/i dal Consiglio Direttivo all'atto dell'indizione delle elezioni, in un orario stabilito sempre dal Consiglio Direttivo.

L'apertura del Seggio dovrà essere garantita per almeno 4 ore ininterrotte.

Il Presidente della Commissione Elettorale è incaricato della polizia del seggio elettorale, della regolarità della votazione e del mantenimento dell'ordine.

Per comporre il Seggio elettorale ai membri della Commissione elettorale saranno aggregati due scrutatori e, comunque, uno per ogni lista presentata e ammessa, da scegliersi dal Presidente della stessa Commissione su due nomi di iscritti alla Confraternita indicati dai presentatori di lista almeno cinque giorni prime delle elezioni. Nel caso di lista unica o di mancata indicazione nei termini, i due scrutatori aggregati saranno scelti dal Presidente della Commissione elettorale.

Le funzioni di Segretario del Seggio vengono svolte dal membro della Commissione Elettorale scelto dal Presidente della stessa Commissione.

Il Segretario provvederà anche alla redazione dei verbali delle elezioni.

I membri del Seggio che assistono alle operazioni elettorali sono immutabili per tutta la durata delle stesse e almeno tre di loro devono sempre essere presenti al Seggio.

Appena avvenuta la costituzione del Seggio, il Presidente dichiara aperta la votazione.

Per esercitare il diritto di voto ciascun elettore esibisce al Seggio un documento di identità per la necessaria identificazione, riceve quindi la scheda aperta per votare, esprime il voto in apposita cabina predisposta in modo da assicurarne la segretezza, presenta la scheda piegata a chi presiede il seggio, il quale la depone nell'urna collocata sul tavolo.

La identificazione dell'elettore potrà essere fatta anche da uno dei componenti il seggio elettorale.

A discrezione del Presidente del Seggio, potranno essere ammessi all'accompagnamento nella cabina per l'esercizio del voto assistito solo quegli elettori che proveranno di essere effettivamente impediti.

Esercitato il voto un componente del Seggio appone la sua firma nell'apposito spazio della lista elettorale, certificando così l'avvenuto esercizio del diritto di voto.

Il voto si esprime:

- tracciando un segno sul quadratino posto a fianco della lista prescelta in caso di più liste o a fianco della lista unica in caso di presentazione e/o ammissione di una sola lista. Il voto sarà attribuito a tutti i componenti della lista votata;
- è consentita la cancellazione di candidati della lista o delle liste prescelte fino al massimo di un terzo, con la possibilità di aggiungere sulle righe bianche in calce alla lista un numero di iscritti alla Confraternita aventi diritto all'elettorato passivo non superiore al numero dei candidati cancellati, purché non siano candidati nelle liste concorrenti.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni

qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo quanto sopra e di seguito disposto.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

- che non siano quelle del seggio e non siano vidimate e appositamente timbrate;
- che presentino scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- nelle quali l'elettore, anche attraverso il criterio della cancellazione e della sostituzione, abbia espresso il voto per un numero di candidati superiore a quello da eleggere, oppure abbia aggiunto nelle righe bianche un candidato di liste concorrenti.

ART. 18

Dello scrutinio

Compite le operazioni di cui al precedente articolo e trascorse le ore indicate per la votazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione, procede al riscontro della corrispondenza tra il numero delle schede consegnate ai votanti ed il numero degli elettori, trascrivendo il risultato nel processo verbale.

Con l'assistenza degli altri membri del Seggio procede all'apertura dell'urna elettorale, quindi uno degli scrutatori prende ciascuna scheda, la consegna al Presidente che ne dà lettura ad alta voce e la fa passare ad un altro scrutatore per il riscontro.

Gli altri scrutatori annotano insieme al Segretario il numero dei voti che ciascun candidato ha riportato, s'intende tenuto conto anche del meccanismo

delle cancellazioni e delle sostituzioni.

Il tavolo del Seggio deve essere disposto in modo che vi possa girare attorno durante lo spoglio delle schede.

Durante tali operazioni è ammessa la presenza degli elettori solo come uditori.

Il Seggio si pronuncia in via provvisoria in ordine ad eventuali problematiche che avessero a presentarsi circa lo svolgimento delle operazioni elettorali e di scrutinio, nonché sulla validità o meno delle schede e dei voti espressi, ed in caso di mancato accordo decide il Presidente del Seggio.

Nel verbale delle operazioni elettorali deve essere fatta menzione di tutti i reclami pervenuti e delle decisioni prese dal Seggio. Non sono comunque ammessi reclami se non in forma scritta.

Le schede nulle e bianche, ed i reclami scritti dovranno essere sottoscritti anche da almeno due componenti il seggio ed allegati al verbale delle operazioni elettorali.

Compiuto lo scrutinio il Seggio pubblica il risultato della elezione e lo certifica nel verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Seggio.

Qualora sia riscontrata una differenza tra il numero delle schede e quello dei votanti, il Seggio dovrà verificare e stabilire se la medesima abbia o meno influenza sulla validità delle elezioni, ed in caso affermativo si asterrà dalla pubblicazione facendone verbale da trasmettersi immediatamente al Magistrato dell'Arciconfraternita, che dovrà assumere le relative decisioni.

Vengono proclamati eletti, entro cinque giorni dalla avvenuta votazione:

- i candidati dell'unica lista o delle più liste in gara che abbiano riportato più

voti fino alla concorrenza del numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere. In caso di parità di voti tra più candidati verrà proclamato eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione all'Arciconfraternita e, a parità di anzianità di iscrizione, quello più anziano di età.

I reclami avverso le decisioni del Seggio relative sia alle operazioni elettorali, sia alla proclamazione degli eletti devono essere presentati in forma scritta entro e non oltre sette giorni dalla proclamazione degli eletti al Magistrato dell'Arciconfraternita che decide in via definitiva.

Per quanto non espressamente previsto, si farà riferimento alle norme di cui al regolamento per le elezioni del Magistrato dell'Arciconfraternita, ove applicabili per analogia.

CAPITOLO QUARTO

DELLE ATTIVITA' DELLE CONFRATERNITE

ART. 19

Regolamento per il servizio

Il Regolamento generale per il servizio dell'Arciconfraternita trova applicazione nei confronti di ogni Confraternita.

Resta ferma la facoltà dei Consigli Direttivi delle Confraternite di richiedere al Magistrato dell'Arciconfraternita deroghe o integrazioni a detto regolamento in ragione della particolarità dei servizi svolti dalle Confraternite medesime.

ART. 20

Dei trasporti sanitari

Per l'attività dei trasporti sanitari mediante automezzi di soccorso

(ambulanze, automediche, etc.) alle Confraternite si applicano le norme regolamentari dell’Arciconfraternita, oltre alla normativa statale e regionale in materia.

ART. 21

Protezione Civile

Ogni Confraternita potrà costituire un proprio Gruppo di Protezione Civile. Tale Gruppo, organizzato ed operante all’interno della Confraternita di costituzione e dotato di propria autonomia, è soggetto alle norme dettate per il relativo servizio dal regolamento generale dell’Arciconfraternita.

ART.22

Onoranze funebri

Per quanto concerne le attività connesse alle onoranze funebri, trova applicazione il vigente regolamento dell’Arciconfraternita, oltre alla normativa statale e regionale in materia.

ART. 23

Servizi ambulatoriali

Per quanto riguarda i servizi ambulatoriali, ogni Confraternita potrà provvedere a disciplinare i medesimi secondo le caratteristiche particolari e le esigenze locali.

ART. 24

Elenchi dei fratelli

Ogni Confraternita mantiene aggiornato, oltre all’elenco degli iscritti, il ruolo dei fratelli prestanti servizio nelle diverse opere di carità svolte, nonché ove esistente il ruolo dei Capoguardia di ogni singola Confraternita con efficacia limitata alla medesima, stabilendone altresì i relativi requisiti di iscrizione.

Il ruolo dei fratelli prestanti servizio nelle diverse Confraternite, con i relativi aggiornamenti, deve essere comunicato alla Segreteria dell'Arciconfraternita.

ART. 25

Diritti e doveri dei fratelli. Sanzioni Disciplinari

I diritti e doveri dei confratelli sono stabiliti dallo Statuto della Misericordia e dal Regolamento dei servizi.

Le singole Confraternite possono adottare un proprio regolamento per una disciplina piu' specifica dei diritti e dei doveri dei propri iscritti nel rispetto dei principi generali dettati dallo Statuto e dal regolamento dei servizi.

Le misure disciplinari in caso di violazione delle norme di comportamento, nonche' dei doveri a cui ogni iscritto e' tenuto sono quelle previste dallo Statuto della Misericordia, dal regolamento dei servizi e dal presente regolamento, salva una disciplina piu' specifica del regolamento delle Confraternite.

Agli effetti delle sanzioni disciplinari, nelle singole Confraternite il Proposto, il Governatore e il Provveditore sono sostituiti dal Presidente della Confraternita e il Magistrato dal Consiglio Direttivo della stessa.

Il Presidente e' tenuto a comunicare al Magistrato le sanzioni disciplinari irrogate agli iscritti alle proprie Confraternite.

Le sanzioni disciplinari irrogate producono effetto, sia nelle Confraternite, sia nella Arciconfraternita.

ART. 26

Formazione morale e spirituale

Ogni Confraternita dovrà dare rilevanza alla formazione morale e spirituale

dei propri aderenti e ai servizi connessi al culto.

Il Consiglio Direttivo stabilirà a quali funzioni religiose, la fratellanza debba partecipare in cappa e in divisa e riconoscerà meriti adeguati ai fratelli che prenderanno parte a tali servizi.

ART. 27

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si farà riferimento alle norme dello Statuto vigente e agli altri regolamenti dell'Arciconfraternita della Misericordia, oltre alla normativa statale e regionale in materia, in quanto applicabili.

Approvato Magistrato del 7/2/2007